

NORMATIVA IN MATERIA DI TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

- **Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98**

Articolo 73 - Formazione presso gli uffici giudiziari

Possibilità prevista per i **laureati in giurisprudenza** (corso almeno quadriennale), in possesso degli specifici requisiti di onorabilità, profitto ed età anagrafica richiesti dalla norma.

Il tirocinio consiste nello svolgimento di un periodo di **formazione teorico-pratica** della durata complessiva di **diciotto mesi** presso:

- ✓ le Corti di appello
- ✓ i tribunali ordinari
- ✓ gli uffici e i tribunali di sorveglianza
- ✓ i tribunali per i minorenni
- ✓ il Consiglio di Stato (sezioni giurisdizionali e consultive)
- ✓ i Tribunali Amministrativi Regionali.

Al tirocinio si accede **a domanda e per una sola volta**. La domanda è presentata ai **capi degli uffici giudiziari**.

Per l'accesso alla professione di avvocato (e di notaio) l'esito positivo dello stage è valutato **per il periodo di un anno** ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. *(sembrerebbe però che il tirocinio ai sensi del D.L. 98 debba comunque durare 18 mesi)*

Lo stage **può essere svolto contestualmente ad altre attività**, compreso il dottorato di ricerca, il **tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato** o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché **con modalità compatibili** con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense **non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge** di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Gli ammessi allo stage **non possono esercitare attività professionale** innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, **né possono rappresentare o difendere**, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

L'**attività di formazione degli ammessi allo stage** è condotta in collaborazione con i **consigli dell'Ordine degli avvocati** *(non comprenderebbe quindi l'organizzazione degli stages)* e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere **iscritti alla pratica forense** o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

È consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici.

I capi degli uffici giudiziari sopra elencati, quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 D.L. 98/2011, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Le domande di ammissione al tirocinio non possono essere presentate prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 (cioè non prima del 21 settembre 2013).

- **Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

Art. 41 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

Secondo le disposizioni della riforma forense, il tirocinio può essere svolto **presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.**

*La specifica disciplina dell'attività di pratica presso gli uffici giudiziari è demandata a un **apposito regolamento del Ministro della Giustizia**, da emanarsi, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge 247 (e cioè entro il **2 febbraio 2014**), sentiti il CSM e CNF.*

*In ogni caso, l'art. 48 della riforma forense detta la **disciplina transitoria per la pratica professionale**, stabilendo che le disposizioni in materia in essa contenute **non si applicheranno fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore** (e cioè fino al **31 dicembre 2014**).*

- **Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

Art. 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

È previsto che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari **possono stipulare apposite convenzioni**, senza oneri a carico della finanza pubblica, con:

- le facoltà universitarie di giurisprudenza
- le scuole di specializzazione per le professioni legali
- i consigli dell'ordine degli avvocati

per consentire lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del **primo anno** del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o **della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.**

Lo svolgimento del tirocinio **sostituisce ogni altra attività** del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o **della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.**

- **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

Art. 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

La disposizione non è più applicabile perché superata dalle disposizioni della riforma della professione forense (L. 247/2012).

Sul punto il CNF scrive: “la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12” (Parere 16 gennaio 2013, n. 4).

In ogni caso, la norma prevede, tra le diverse modalità di svolgimento della pratica forense, il **tirocinio presso un ufficio giudiziario.**

La durata del tirocinio **non può essere superiore a dodici mesi.**

In attuazione del decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari avrebbe dovuto essere disciplinata con regolamento del ministro della giustizia, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense.